

**COMUNE DI SAN DONACI**  
**Provincia di Brindisi**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
DEL COMUNE DI SAN DONACI  
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_)

## Indice

### *Indice 2*

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....</b>                                          | <b>5</b> |
| <b>Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....</b>                                      | <b>6</b> |
| <b>Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....</b>                           | <b>7</b> |
| <b>Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....</b> | <b>7</b> |
| <b>Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....</b>                        | <b>8</b> |

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
  - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal Comune;
  - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
  1. Imposta municipale propria (IMU)<sup>1</sup>/Imposta comunale sugli immobili (ICI)
  2. Tributo per i servizi indivisibili (TASI)<sup>2</sup>
  3. Tassa sui rifiuti (TARI)<sup>3</sup>/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES<sup>4</sup>)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)<sup>5</sup>/TARIFFA CORRISPETTIVA<sup>6</sup>.
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

---

<sup>1</sup>Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.

<sup>2</sup>Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

<sup>3</sup>Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

<sup>4</sup>Art. 14 D.L. 201/2011.

<sup>5</sup>Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.

<sup>6</sup>Art. 1, comma 668, L. 147/2013.

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, anche quelli divenuti esecutivi, riferiti ai periodi dal 2013 al 2020<sup>7</sup> notificati entro il 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario (di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificati e relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015 affidati al concessionario per la notifica entro il 31/12/2025.
- Per le attività della riscossione affidati ad ADER si rinvia alla procedura richiesta dal DL 38/2026 da adottare con specifica Delibera di Consiglio Comunale entro il 30/06/2026.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative ;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione :

- ☐ sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100% ;
- ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100% ;

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

---

<sup>7</sup>L'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti"

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta, entro il termine del **30/09/2026**<sup>8</sup>, al concessionario, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - per ciò che attiene le ingiunzioni fiscali e i solleciti di pagamento - e al Comune di San Donaci - per ciò che attiene avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente così come definite dal competente concessionario e dal Comune di San Donaci. L'accesso avverrà, comunque, a mezzo SPID e/o CIE e il debitore inserendo il codice fiscale avrà a disposizione il proprio carico tributario oggetto di definizione.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) ed il Comune di San Donaci, entro il termine di 30 giorni, comunicano ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme

---

<sup>8</sup>Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del **30/10/2026** oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a **cadenza mensile**.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto che non può essere superiore a 60 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 100,00.
4. Nel caso di pagamento rateale gli interessi si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, al tasso di interesse legale.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della rata unica ovvero di due rate consecutive di quelle-in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non

produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima rata del piano di rateazione o della rata unica delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e dal Concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima rata di due rate consecutive del piano di rateazione o della rata unica delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 19 agosto 2000, n. 267;
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.